



Berna, **12 GIU. 2015**

Destinatari:

partiti

associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

associazioni mantello dell'economia

cerchie interessate

**Ratifica del Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale
sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali
Avvio della procedura di consultazione**

Gentili Signore e Signori,

il 12 giugno 2015 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di svolgere una procedura di consultazione in merito alla ratifica del Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali. La procedura di consultazione si concluderà il **16 ottobre 2015**.

Il Protocollo addizionale è stato elaborato nel quadro del Consiglio d'Europa. Intende proteggere i diritti di partecipare a livello locale e rappresenta l'unico strumento giuridicamente vincolante del Consiglio d'Europa nell'ambito della democrazia partecipativa.

La Svizzera adempie già i requisiti del Protocollo addizionale. Aderendo al Protocollo addizionale, il nostro Paese può contribuire al rafforzamento della democrazia sul piano internazionale, in particolare nel quadro delle attività del Consiglio d'Europa in questo importante settore. Inoltre, può acquisire un miglior posizionamento internazionale nell'ambito della democrazia.

Il Protocollo addizionale non contiene disposizioni direttamente applicabili. Gli Stati contraenti devono riconoscere per legge ai loro cittadini il diritto di eleggere e candidarsi nel proprio Comune di domicilio e sono liberi di estendere tale diritto ad altre persone. La legge può inoltre prevedere misure riservate ai soli elettori (art. 1 par. 3-4).

Gli Stati contraenti devono inoltre garantire per legge che l'integrità etica e la trasparenza nell'esercizio delle competenze del Comune non siano compromesse dall'esercizio del diritto di partecipare (art. 1 par. 5.2).

Il Protocollo addizionale elenca infine varie misure che gli Stati contraenti devono adottare per l'attuazione del diritto di partecipare (art. 2):



- procedure di partecipazione; possono includere p. es. procedure di consultazione, referendum o petizioni e, in Comuni fortemente popolati o molto estesi, misure di partecipazione a livello di prossimità;
- procedure, conformi all'ordine costituzionale e agli obblighi giuridici internazionali degli Stati contraenti, per l'accesso ai documenti ufficiali dei Comuni; tali procedure non implicano l'introduzione del principio di trasparenza;
- considerazione dei bisogni delle persone che incontrano particolari ostacoli alla partecipazione;
- procedure per il trattamento di reclami e suggerimenti in merito al funzionamento dei Comuni e dei servizi pubblici locali;
- incoraggiamento delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la promozione e l'esercizio del diritto di partecipare.

Potete scaricare la documentazione concernente la procedura di consultazione all'indirizzo <https://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pdependent.html>.

Terminata la procedura, i pareri pervenuti saranno pubblicati su Internet. Ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili (LDis; RS 151.3) ci impegniamo a pubblicare documenti accessibili. Vi siamo grati pertanto se ci trasmettete i vostri pareri in formato elettronico Word all'indirizzo e-mail:

jonas.amstutz@bj.admin.ch. Gli invii postali possono essere indirizzati all'Ufficio federale di giustizia, Ambito direzionale Diritto privato, Settore Progetti e metodologia legislativi, 3003 Berna.

Per domande ci si può rivolgere al signor Robert Baumann (tel. 058 462 41 61; robert.baumann@bj.admin.ch).

Ringraziandovi della preziosa collaborazione, porgiamo cordiali saluti.


Simonetta Sommaruga
Consigliera federale